

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

~~ORIGINALE~~/COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N.81 DEL 28.11.1997

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA AMMINISTRATIVA -

L'anno millenovecentonovantasette e questo giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 24.11.1997 prot.36506 dal Presidente del C.C. Sig. Saverio IACCARINO, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale Sig. Saverio IACCARINO nella sua qualità di Presidente del C.C..

Dei Consiglieri comunali sono presenti n.18 oltre il Sindaco ed assenti n.2.

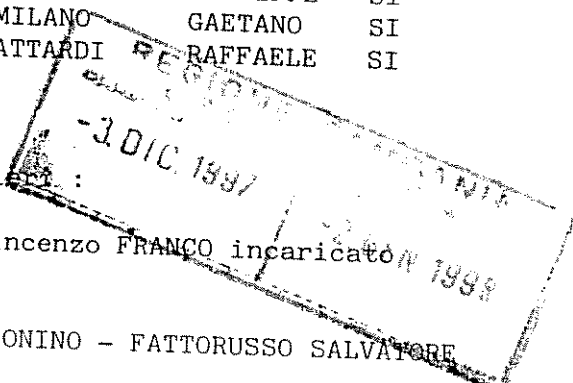
N. D'Ord. COGNOME E NOME	P	A	N. D'Ord. COGNOME E NOME	P	A
FERDINANDO PINTO - SINDACO					
1) ACAMPORA MARIO	SI		12) ESPOSITO ASSUNTA	SI	
2) ESPOSITO TORQUATO	SI		13) GARGIULO LUIGI	SI	
3) GARGIULO FEDERICO		SI	14) SCARPATI GIOVANNI	SI	
4) PALOMBA ROSALBA	SI		15) LANDOLFI LUIGI	SI	
5) IACCARINO SAVERIO	SI		16) DE ROSA ANTONINO		SI
6) MAURO LUIGI	SI		17) VENANZIO PIETRO	SI	
7) SCHIAZZANO MAURIZIO	SI		18) CUOMO GIUSEPPE	SI	
8) IACCARINO GIOVANNI	SI		19) MILANO GAETANO	SI	
9) PATURZO ANTONINO	SI		20) ATTARDI RAFFAELE	SI	
10) DE LIZZA ANTONIO	SI				
11) FIORENTINO VINCENZO	SI				

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri :

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo FRANCO incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli Assessori : PERSICO ANTONINO - FATTORUSSO SALVATORE - MINIERO GIUSEPPE - IACCARINO COSTANZO -

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



A seguito dell'inversione dell'ordine del giorno il C.C. tratta in via prioritaria gli argomenti iscritti al n. 6 e 7 dell'ordine del giorno che , riflettendo lo stesso argomento, vengono discussi congiuntamente.

Il Consigliere comunale Dott. ATTARDI Raffaele propone ,trattandosi di una argomento relativo agli istituti della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa previsti dallo Statuto comunale, di sottoporre il testo del Regolamento, depositato agli atti, all'esame di un collegio consultivo e, successivamente , di portare l'argomento in C.C..

Il Consigliere comunale Avv. CUOMO Giuseppe, in considerazione della rilevanza dello strumento regolamentare da approvare, ritiene opportuno una pausa di riflessione e l'intervento di una Commissione consiliare così come riportato nella sua proposta agli atti.

Il SINDACO fa presente che gli istituti della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa vanno applicati senza ulteriori indugi in quanto non è pensabile che a distanza di anni non si provveda a dare applicazione alla norma legislativa e alle disposizioni statutarie comunali. D'altra parte il testo che il C.C. dovrà approvare potrà costituire oggetto di riesame e ripresentato a breve scadenza in C.C..

Il Consigliere Avv. CUOMO Giuseppe conviene che il regolamento debba essere approvato con la dovuta tempestività ma ritiene che il differimento di qualche settimana corrisponda alla doverosa esigenza di un approfondimento degli istituti disciplinati dal Regolamento. Sembra che l'intento di bruciare le tappe per l'approvazione istantanea del regolamento risponda soprattutto ad esigenze politiche.

Il Consigliere Avv. CUOMO Giuseppe, inoltre, chiede al Segretario Generale un parere in merito alla legittimità della procedura adottata con particolare riferimento alla proposizione del testo regolamentare al C.C..

Il Segretario Generale, dopo aver rammentato che il testo del regolamento è stato inviato ai Sigg.ri Consiglieri comunali con nota 30.9.97 prot. 30359, ritiene , tuttavia, che trattandosi di regolamento, lo stesso doveva costituire oggetto di delibera di G.M. come proposta al C.C. .

Dopo un ampio dibattito sull'argomento , il Consigliere comunale Dott. Raffaele Attardi formula la seguente proposta :

- a) di approvare il Regolamento depositato agli atti;
- b) di delegare il Presidente del Consiglio Comunale a convocare una Consulta formata da 6 elementi :

- 1 rappresentante di " Sorrento Punto e a Capo ";
- 2 rappresentanti delle Associazioni presenti sul territorio;
- 1 Consigliere comunale di Maggioranza;
- 1 Consigliere comunale di Minoranza;
- il Segretario Generale o suo delegato;
- c) di impegnare il Presidente del Consiglio Comunale , sentiti i Capi-Gruppo consiliari, a riconvocare il C.C. fra un mese, con l'iscrizione all'ordine del giorno del seguente argomento " Modifica del regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa secondo il parere espresso dalla Consulta.

Il Consigliere comunale Avv. CUOMO, riferendosi anche al parere del Segretario Generale ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa prot. 36800 del 25.11.97 depositata agli atti e che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri ex art. 53 Legge 142/90 che si allegano ;

Udita la discussione sull'argomento e gli interventi dei Consiglieri comunali ;

Preso atto che la suddetta proposta , dopo ampia discussione, è stata riformulata dal Consigliere Dott. ATTARDI Raffaele nel testo sopra riportato;

Udita la dichiarazione del Consigliere Avv.CUOMO Giuseppe;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :

Voti favorevoli	: n.11
Voti contrari	: n.3 (CUOMO Giuseppe - PALOMBA Rosalba - ACAMPORA Mario)
Astenuti	: n.5 (SCARPATI Giovanni - ESPOSITO Torquato DE LIZZA Antonio - ESPOSITO Assunta - GARGIULO Luigi)

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa , prot. 29315 del 22.9.97, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di delegare il Presidente del C.C. a convocare una Consulta con il compito di proporre eventuali modifiche al suddetto regolamento, formata da 6 elementi :

- 1 rappresentante di " Sorrento Punto e a Capo ";
- 2 rappresentanti di Associazioni presenti sul territorio;
- 1 Consigliere della Maggioranza;
- 1 Consigliere della Minoranza;
- il Segretario Generale o un suo delegato.

3) di impegnare il Presidente del C.C. , sentiti i Capi-Gruppo consiliari , a riconvocare il C.C. fra un mese con l'iscrizione all'ordine del giorno del seguente argomento " Modifica del Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa secondo il parere espresso dalla Consulta ".

4) di richiede audizione al CO.RE.CO. per la presente delibera.

COMUNE DI SORRENTO

(Provincia di Napoli)

SEDUTA DI Consiglio Comunale

28 NOV. 1997

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini
alla vita amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 53 L. 142/90)

Visto con parere favorevole

Li 27 NOV. 1997

Il Segretario Generale
(Dott. Franco Vincenzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 53 L. 142/90)

Visto con parere favorevole

Li 27-11-97

Non si emette alcun impegno
di spesa

IL RAGIONIERE CAPO
(Reg. Atella Maria Rosaria)

PREMESSO che:

- " Sorrento Punto e a Capo " ha trasmesso una proposta di regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, registrata al n.29315 del 22.9.97 del protocollo generale del Comune;
- che la suddetta proposta di regolamento è stata trasmessa, con nota 30359 del 30.9.97, ai Sigg. Consiglieri Comunali ;
- che " Sorrento Punto e Capo ", con nota prot. 35485 del 14.11.97, ha sollecitato l'approvazione del regolamento , raccogliendo all'uopo numerose sottoscrizioni di cittadini;
- che lo Statuto comunale al Titolo III - Capo I - , per garantire la più ampia collaborazione partecipativa al governo della Città nonché per prevenire e reprimere manifestazioni lesive dei diritti civili, riconosce ed istituisce gli istituti di partecipazione popolare promuovendo adeguate forme consultive e di associazionismo.
- che gli istituti , previsti dallo Statuto comunale che ne traccia le linee fondamentali e che verranno successivamente disciplinati dal regolamento da emanarsi dal Consiglio comunale entro un anno dall'emanazione dello Statuto stesso, sono i seguenti:
 - le associazioni e le consulte comunali;
 - le istanze;
 - le petizioni;
 - le proposte;
 - il referendum consultivo.

CONSIDERATO che è trascorso abbondantemente il termine previsto dallo Statuto comunale per l'emanazione del suddetto regolamento;

RITENUTO di provvedere in merito al fine di rendere operanti i diversi istituti di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica previsti dallo Statuto comunale e per non dissatendere ulteriormente le legittime aspettative dei cittadini;

RITENUTO , altresì, di far propria la proposta di regolamento presentato da " Sorrento Punto e a Capo ", prot.29315 del 22.9.1997, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

- 1) di approvare il suddetto regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa , prot. 29315 del 22.9.97 che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Sorrento, 25 NOV. 1997

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

SORRENTO PUNTO E A CAPO
A S. RENATO, 20
067 - SORRENTO



Comune di Sorrento

22 SET. 1997

UFFICIO PROTOCOLLO

At. N. 29315

Alla cortese attenzione
del Sindaco

Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio Comunale

Sorrento, 22 settembre 1997.

Nell'ormai inesorabile processo, storico e costituzionale, che vede Stati nazionali europei, perdere o dismettere poteri, funzioni e competenze nei confronti degli enti territoriali locali, siano essi regioni o province (Francia e Spagna), lander (Rep Fed di Germania), macro-regioni linguistiche (Belgio e nel caso particolare dei paesi baschi) o, ancora, un aspetto particolare ricopre la rinascita del più antico e radicato ente di auto organizzazione sociale, in Italia, cioè il comune.

Non a caso è stato usato il termine rinascita quando, dalla seconda metà degli anni ottanta, tutta una serie di leggi, regolamenti e norme, hanno cominciato a ridare ai comuni, tutta una serie di attribuzioni e competenze, che gli erano state sottratte in passato. La riorganizzazione, non solo delle competenze amministrative, ma soprattutto del rapporto cittadino-ente locale, passa tutta attraverso lo statuto del comune, la "carta fondamentale" dell'ente locale primario, e alla sua attuazione pratica: il regolamento.

quest'ultimo che regola tutti quegli strumenti democratici di partecipazione, che rendono fattibile e diretto il rapporto governanti

cittadino e permette a quest'ultimo di adempiere al suo diritto-dovere di compartecipazione alle decisioni della comunità, al di là delle elezioni, evento democratico per eccellenza, ma forse inteso ancora, purtroppo come un momento di pura delega di potere, e non come un'occasione di confronto tra linee programmatiche e di sviluppo per la comunità.

Si è riscontrata una grave mancanza di sensibilità e interesse verso il regolamento sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa da parte delle ultime giunte sorrentine, siano esse di destra o di sinistra. Non è voluto procedere alla regolamentazione degli istituti di partecipazione comunali, previsti nello statuto stesso, forse per miopia politica, forse per paura di un eccessivo coinvolgimento popolare, o forse ancora per semplice lassismo.

"SORRENTO PUNTO E A CAPO" è convinto che la crescita civile ed economica della nostra comunità passi essenzialmente attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento di questa alle decisioni politico-programmatiche che la riguardano.

È finito il tempo della "delega in bianco" i cittadini vogliono e devono essere informati di come siano spesi i propri soldi e sui progetti per il futuro della città. "SORRENTO PUNTO E A CAPO" vuole dare ai singoli cittadini, alle associazioni, ai comitati spontanei, ai movimenti, la possibilità, consentita da numerose leggi nazionali e regolamenti locali, di incidere finalmente, sulle scelte che li riguardano.

Per le ragioni sovra esposte, "SORRENTO PUNTO E A CAPO" mette agli atti l'allegata proposta di regolamento e attirerà su di essa l'interesse della cittadinanza tutta e dei mezzi di informazione, perché essa sia approvata -- e auspichiamo arricchita da proposte e suggerimenti che si accoglieranno nel prevedibile dibattito che il nostro atto farà sorgere nel Consiglio Comunale in tempi brevi, come avrebbe dovuto già fare, ai sensi dello Statuto del Comune di Sorrento (art 32 comma 1).

“SORRENTO PUNTO E A CAPO”

PROPOSTA

DI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ALLA VITA AMMINISTRATIVA

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare e registro delle associazioni

TITOLO II

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Convocazione, iniziativa e modalità

Art. 5 - Organizzazione e partecipazione

Art. 6 - Risultanze e conclusioni

TITOLO III

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 7 - Finalità e metodi

Art. 8 - Organizzazione

Art. 9 - Esito della consultazione

TITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10 - Contenuti

Art. 11 - Modalità di presentazione

Art. 12 - Risposta dell'amministrazione

Art. 13 - Pubblicità

CAPO II

PROPOSTE

Art. 14 - Contenuto e forma

Art. 15 - Modalità di presentazione

Art. 16 - Sottoscrizione

Art. 17 - Esame da parte dell'amministrazione

TITOLO V

REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I

CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

Art. 18 - Contenuti

Art. 19 - Ambito della consultazione

Art. 20 - Promozione

PO II

GARANTI SPECIALI

- 21 - Comitato dei garanti per i referendum
- 22 - Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i referendum

PO III

INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 23 - Modalità e procedure

PO IV

INIZIATIVA REFERENDARIA DEGLI ELETTORI

- 24 - Presentazione del quesito
- 25 - Esame di ammissibilità del quesito
- 26 - Raccolta delle firme
- 27 - Autenticazione delle firme
- 28 - Presentazione della proposta di referendum

PO V

INDIZIONE DEL REFERENDUM

- 29 - Adempimenti del Consiglio Comunale
- 30 - Adempimenti del Sindaco
- 31 - Data di effettuazione delle consultazioni
- 32 - Effetti dell'indizione del referendum

PO VI

PROPAGANDA REFERENDARIA

- 33 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

PO VII

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- 34 - Diritto al voto
- 35 - Disciplina della votazione
- 36 - Composizione e compiti degli uffici di sezione
- 37 - Schede elettorali
- 38 - Organizzazione e operazioni di voto
- 39 - Operazioni di scrutinio
- 40 - Vigilanza sulle operazioni di voto e scrutinio

PO VIII

ESULTATI DEL REFERENDUM

- 41 - Validità della consultazione

- 12 - Proclamazione provvisoria dei risultati
- 13 - Proclamazione definitiva dei risultati
- 14 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

COLORE IX

PROPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

- 15 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria
- 16 - Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale
- 17 - Leggi applicabili

COLORE VI

PROPOSIZIONI FINALI

- 18 - Entrata in vigore



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione della popolazione e per la presentazione di istanze, petizioni e proposte previste dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e di programmazione generale e delle attività amministrative del Comune.
2. Il conseguimento delle suddette finalità deve essere perseguito dall'amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione e di partecipazione popolare.
3. Ai fini dell'interpretazione delle norme del presente regolamento si fa riferimento all'articolo 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

Art. 2

Istituti di consultazione popolare e registro delle associazioni

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
 - c) referendum consultivi.
2. Gli istituti di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere attivati anche limitatamente nei confronti di particolari categorie o settori della popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione. Dette forme di consultazione possono essere disposte anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto quattordici anni di età.
3. Come previsto dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto, l'amministrazione comunale, preve adeguate e tempestive forme di pubblicità, di propria iniziativa, consulta mediante pubbliche riunioni - salve diverse procedure previste da specifiche disposizioni di Legge - i cittadini, gli Enti, le associazioni iscritte all'Albo e quelle iscritte nell'apposito registro, per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità e per recepirne le indicazioni.
4. Come previsto dall'art. 35, comma 2, apposite riunioni pubbliche possono essere convocate dal Sindaco qualora lo richiedano almeno 300 cittadini.
5. Le associazioni che operano sul territorio comunale possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 32⁵⁰¹¹⁴ dello Statuto, articolato nelle seguenti sezioni:
 - socio-assistenziale e sanitaria;

- impegno civile;
- attività economiche;
- cultura e istruzione;
- tutela, risanamento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- sport, turismo e tempo libero.

6. Per l'iscrizione nel registro, istituito presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune, le associazioni debbono avere sede legale o articolazioni locali autonome nel Comune di Sorrento ed essere caratterizzate dall'assenza del fine di lucro e dalla elettività e gratuità delle cariche associative.

7. La domanda di iscrizione nel registro, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o della sua articolazione, con indicazione della sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

8. Sulla domanda decide il Sindaco con atto motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza da comunicare all'interessato. Se entro tale termine il Sindaco non si pronuncia si ha l'iscrizione automatica dell'associazione nel registro. Il termine può essere interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

TITOLO II

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3

Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche in conformità a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, anche su base di quartiere e di zona, che investono i diritti e gli interessi della popolazione del Comune.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) tutto ciò che riguarda altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 4

Convocazione, iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del Sindaco.

2. Il Sindaco definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce altresì, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, assicurandone adeguata pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate, secondo le modalità previste dall'art. 35 comma 2 dello Statuto, anche da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione. Entro tre giorni dal ricevimento dell'invito il Sindaco indica un membro della Giunta quale responsabile dell'iniziativa.
6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli a ciò destinati di cui il Comune ha la disponibilità.
7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente comma 3, provvede ad autorizzare l'uso gratuito del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5

Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione e d'intervento, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

Art. 6

Risultanze e conclusioni

1. Le conclusioni dell'assemblea indette dall'amministrazione sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
2. Il documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, viene sottoposto dal Sindaco nell'ordine all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente, per le valutazioni conseguenti.
3. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dal presidente designato dall'assemblea, che ne cura il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

4. Il Sindaco dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto a mezzo degli uffici comunali competenti. Conclusa l'istruttoria sottopone nell'ordine l'argomento all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente per le valutazioni conseguenti.

TITOLO III

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 7

Finalità e metodi

1. L'amministrazione comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative a materie determinate e ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione che dispone il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può anche essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 8

Organizzazione

1. Il Sindaco nomina la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La commissione è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore da lui delegato, presidente;
 - b) due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dai gruppi di minoranza;
 - c) Segretario Generale;
 - d) Funzionario responsabile del Servizio Elettorale del Comune.Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, i contenuti sostanziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

4. La commissione inoltre:

- a) approva il testo definitivo del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente;
- b) presenza all'estrazione del campione;
- c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante le forme di pubblicità ritenute opportune.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

- a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
- f) all'invio dei risultati della consultazione al Sindaco, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte;
- g) alla determinazione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 9

Esito della consultazione

1. Il Sindaco propone al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, l'iscrizione all'ordine del giorno di detto organo collegiale, dell'esito dei risultati della consultazione per la presa d'atto e l'adozione delle eventuali conseguenti determinazioni e ne dà notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e comunicato stampa.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10

Contenuti

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere per scritto al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l'emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

Art. 11

Modalità di presentazione

1. L'istanza e la petizione devono essere redatte su fogli formato protocollo in forma chiaramente leggibile.
2. Ogni firmatario dell'istanza o della petizione deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
3. La firma deve essere apposta in calce all'istanza o alla petizione, le quali possono essere predisposte anche in più copie.

Art. 12

Risposta dell'amministrazione

1. Alle istanze e alle petizioni deve essere data risposta motivata dal Sindaco comunicata al primo firmatario, sentito, ove del caso, l'organo collegiale competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 9

Esito della consultazione

1. Il Sindaco propone al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, l'iscrizione all'ordine del giorno di detto organo collegiale, dell'esito dei risultati della consultazione per la presa d'atto e l'adozione delle eventuali conseguenti determinazioni e ne dà notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e comunicato stampa.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10

Contenuti

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere per scritto al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l'emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

Art. 11

Modalità di presentazione

1. L'istanza e la petizione devono essere redatte su fogli formato protocollo in forma chiaramente leggibile.
2. Ogni firmatario dell'istanza o della petizione deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
3. La firma deve essere apposta in calce all'istanza o alla petizione, le quali possono essere predisposte anche in più copie.

Art. 12

Risposta dell'amministrazione

1. Alle istanze e alle petizioni deve essere data risposta motivata dal Sindaco comunicata al primo firmatario, sentito, ove del caso, l'organo collegiale competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 9

Esito della consultazione

1. Il Sindaco propone al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, l'iscrizione all'ordine del giorno di detto organo collegiale, dell'esito dei risultati della consultazione per la presa d'atto e l'adozione delle eventuali conseguenti determinazioni e ne dà notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e comunicato stampa.
2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10

Contenuti

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere per scritto al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l'emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

Art. 11

Modalità di presentazione

1. L'istanza e la petizione devono essere redatte su fogli formato protocollo in forma chiaramente leggibile.
2. Ogni firmatario dell'istanza o della petizione deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
3. La firma deve essere apposta in calce all'istanza o alla petizione, le quali possono essere predisposte anche in più copie.

Art. 12

Risposta dell'amministrazione

1. Alle istanze e alle petizioni deve essere data risposta motivata dal Sindaco comunicata al primo firmatario, sentito, ove del caso, l'organo collegiale competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 13

Pubblicità

1. Le istanze e le petizioni, con le relative risposte, vengono tenute in una apposita raccolta dall'Ufficio Segreteria del Sindaco e chiunque ne può prendere visione.
2. Le risposte alle istanze e petizioni vengono trasmesse in copia per notizia ai Capi Gruppo consiliari.

CAPO II

PROPOSTE

Art. 14

Contenuto e forma

1. I residenti nel Comune aventi la maggiore età possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale contenenti lo schema degli atti medesimi, accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno trecento dei residenti maggiorenni.

ART. 15

Modalità di presentazione

1. I fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione della proposta di cui al precedente articolo 14 devono essere in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve riportare all'inizio di ogni pagina in sintesi il contenuto della proposta di provvedimento amministrativo.
2. Il o i fogli contenenti il testo integrale della proposta devono essere uniti ai fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione e presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune da tre residenti maggiorenni muniti di certificato di residenza.
3. Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma e il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni.
4. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre un anno prima della presentazione della proposta.

Art. 16

Sottoscrizione

1. Ogni firmatario della proposta deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
2. Le firme dei sottoscrittori non residenti o che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della sottoscrizione sono nulle.
3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del successivo articolo 27.

Art. 17

Esame da parte dell'amministrazione

1. La proposta, corredata delle firme prescritte, deve essere depositata al protocollo generale del Comune che ne rilascia ricevuta.
2. Il Sindaco, fatti effettuare gli opportuni accertamenti e verifiche dagli uffici demografici in merito alle sottoscrizioni, trasmette la proposta alla Commissione Consiliare competente per materia la quale, entro il termine di trenta giorni, decide con provvedimento motivato sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa.
3. In caso di esame negativo il Presidente della Commissione comunica la decisione al Sindaco che la notifica al primo firmatario della proposta.
4. In caso di esame positivo il Presidente della Commissione dispone per la trasmissione della proposta all'organo competente ad emanare il provvedimento richiesto. Entro sessanta giorni dalla decisione della commissione, l'organo competente adotta o respinge il provvedimento proposto. Ove il provvedimento proposto venga respinto la decisione viene notificata al primo firmatario della proposta e, qualora si tratti di provvedimento non di competenza del Consiglio, alla Commissione Consiliare competente.

TITOLO V

REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I

CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

ART. 18

Contenuti

1. Il referendum consultivo comunale previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, è istituito al fine di consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l'amministrazione della collettività.

ART. 19

Ambito della consultazione

1. Il referendum consultivo è ammesso unicamente per questioni rientranti nelle materie in relazione alle quali il Comune gode di una propria competenza amministrativa.
2. In ogni caso il referendum consultivo non è ammesso per le materie previste dal comma 4 dell'art. 36 dello Statuto.

ART. 20

Promozione

1. Il referendum consultivo comunale può essere promosso per iniziativa del Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Se l'iniziativa è promossa tra il 1(o) febbraio ed il 31 luglio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di gennaio; se l'iniziativa è promossa tra il 1(o) agosto ed il 31 gennaio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di luglio. Tale numero viene comunicato al Sindaco dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla chiusura delle predette revisioni.

3. Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo capo III.

CAPO II ORGANI SPECIALI

ART. 21

Comitato dei garanti per i referendum

1. La verifica della ammissibilità del quesito referendario da sottoporre al corpo elettorale è demandata ad un comitato per i referendum così composto

- a) Segretario Generale del Comune di Sorrento ;
- b) un esperto a livello universitario in materie giuridiche;
- c) un avvocato cassazionista esercitante in Sorrento.

2. Le cariche di cui al precedente comma sono gratuite.

ART. 22

Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i referendum

Il Comitato ha il compito di :

- a) verificare la conformità del quesito referendario proposto dai soggetti aventi diritto d'iniziativa alle norme stabilite dal presente regolamento in fatto di ammissibilità delle materie oggetto del referendum consultivo comunale nonché alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai regolamenti comunali;
- b) verificare:
 - che la formulazione del quesito stesso sia intelligibile e tale da non ingenerare confusione nel corpo elettorale;
 - che il quesito sia redatto sotto forma di domanda inequivoca la quale consenta un'agevole risposta mediante un SI od un NO;
 - che il quesito inizi con le seguenti parole "VOLETE VOI...."
- c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.

3. Le modalità procedurali dell'operare del Comitato nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite dal successivo capo III.

4. Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di detto regolamento e dura in carica cinque anni dalla data di nomina e comunque fino all'esecutività dell'atto di nomina della nuova commissione.

5. Il Comitato costituisce un collegio perfetto ed opera con le conseguenti modalità; i componenti del Comitato, in caso di assoluta impossibilità a prendere parte ai lavori

del Comitato stesso, possono essere sostituiti rispettivamente dai membri supplenti preventivamente nominati dal Consiglio Comunale.

6. Nella deliberazione di investitura del Comitato il Consiglio Comunale provvede altresì ad indicare i suddetti membri supplenti.

Il Comitato ha altresì i seguenti compiti:

- a) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;
- b) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa;
- c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.

2. Per l'assolvimento dei suoi compiti il Comitato si avvale del personale del Comune e in particolare del Corpo dei Vigili Urbani e degli addetti all'Ufficio Elettorale.

CAPO III

INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23

Modalità e procedure

1. Il Consiglio Comunale può stabilire di sottoporre a referendum consultivo comunale una determinata questione rientrante nell'ambito di ammissibilità di cui al precedente articolo 19.

2. A tal fine occorre che detto organo adotti a maggioranza assoluta dei suoi componenti una deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria e il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori.

3. La proposta di deliberazione di cui sopra deve contenere il preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum corredato dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Detta deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi della legge, viene trasmessa dal Sindaco al Comitato di cui al precedente articolo 21, che effettua la verifica di ammissibilità.

5. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della deliberazione.

6. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile per materia e formulazione ne dà comunicazione entro i successivi dieci giorni al Sindaco al fine dell'assunzione del conseguente provvedimento di indizione del referendum, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 30.

7. In caso contrario il Comitato emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto dal Consiglio Comunale e ne dà entro il medesimo termine di dieci giorni comunicazione al Sindaco, il quale provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale per la presa d'atto.

ART. 24

Presentazione del quesito

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum consultivo debbono, in numero non inferiore a cinque e muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento, presentarsi al Segretario Generale e depositare apposita istanza scritta in tal senso, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a consultazione referendaria, formulato nei termini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 22 e riferito alle materie ammesse a referendum, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del presente regolamento.
2. Il Segretario Generale fa constare di quanto sopra con apposito verbale, del quale viene rilasciata copia al primo firmatario dell'istanza e contestualmente comunicato al Sindaco.
3. Copia del suddetto verbale viene altresì affissa a cura del Segretario Generale all'Albo Pretorio del Comune di Sorrento per la durata di quindici giorni.
4. Ai fini dei successivi adempimenti previsti dal presente regolamento, l'insieme degli elettori presentatori dell'istanza prevista dal primo comma del presente articolo viene considerato quale "Comitato promotore" del referendum e tutte le comunicazioni relative al referendum stesso verranno effettuate al primo firmatario che assume la veste di rappresentante del Comitato.

ART. 25

Esame di ammissibilità del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, provvede entro cinque giorni a trasmetterla al Comitato dei Garanti di cui all'articolo 21 per l'effettuazione della verifica di cui all'articolo 22.
2. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della suddetta istanza da parte del Sindaco.
3. Il Comitato, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario dell'istanza, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.
5. In caso contrario, emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario della relativa istanza.
6. Le decisioni del Comitato sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.

ART. 26

Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Comitato promotore provvede alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme. Detti fogli sono in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sorrento Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune. Quest'ultimo, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma ed il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni al Comitato promotore.
3. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito referendario proposto.

ART. 27

Autenticazione delle firme

1. I fogli di cui all'articolo precedente devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, da un giudice di pace, da un segretario giudiziario, dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale o da impiegati del Comune di Sorrento incaricati dal Sindaco. Per l'autenticazione da parte del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale e degli impiegati del Comune non sono dovuti onorari né diritti.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio.
4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
5. Il Segretario Generale rende noti gli orari in cui è possibile procedere alla sottoscrizione della richiesta referendaria. Il Sindaco può altresì autorizzare gli impiegati incaricati a procedere alla autentica delle firme al di fuori dell'orario d'ufficio e della residenza municipale in altri idonei locali pubblici.
6. Prima della presentazione della proposta di referendum di cui all'articolo seguente, i promotori fanno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune i fogli raccolti; l'Ufficio, entro il termine massimo di cinque giorni, certifica a fianco delle generalità e della firma di ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento.
7. Le firme di sottoscrittori non elettori nel Comune di Sorrento sono considerate nulle.

ART. 28

Presentazione della proposta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata di un numero di firme di elettori non inferiore a quello stabilito dall'articolo 20, deve essere depositata dai promotori presso l'Ufficio

del Segretario Generale del Comune entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito.

2. Il Segretario Generale, mediante verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei fogli contenenti le firme a corredo della stessa.

3. Effettuato tale adempimento, il Segretario Generale entro dieci giorni convoca il Comitato di cui all'articolo 21, che provvede ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto del termine di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 28, primo comma, e a redigere apposita certificazione in tal senso che trasmette al Sindaco.

4. Il Sindaco, qualora il numero degli elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 20 e/o non sia stato rispettato il termine di cui sopra, provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione della deliberazione di declaratoria d'inammissibilità del referendum per mancanza del requisito del numero minimo di elettori sottoscrittori e/o per inosservanza dei termini stabiliti dal presente regolamento. La suddetta deliberazione, una volta divenuta esecutiva, viene notificata a cura del Sindaco al primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

5. Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quello minimo richiesto ed il termine risulti rispettato, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, iscrive il relativo argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale presentando la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum, per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo e per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

CAPO V

INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 29

Adempimenti del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di cui al precedente articolo 28 e conferisce l'incarico al Sindaco di indire il/i referendum.

ART. 30

Adempimenti del Sindaco

1. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 29, convoca i comizi per il/i referendum mediante decreto indicante il/i quesiti secondo il testo deliberato dal Consiglio Comunale, la data di svolgimento ricompresa nel primo periodo possibile tra quelli indicati al successivo articolo 31, le modalità di effettuazione, le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.

2. Detto decreto viene notificato al Prefetto ed al dirigente del Commissariato di P.S. di Sorrento e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria diversi dal Consiglio Comunale, nella persona del primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

3. Dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

ART. 31

Data di effettuazione delle consultazioni

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ovvero tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 45.

ART. 32

Effetti dell'indizione del referendum

1. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

CAPO VI

PROPAGANDA REFERENDARIA

ART. 33

Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

1. I partiti o gruppi politici nonché il Comitato promotore del o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fini, se il/i referendum viene/vengono presentato/i da più Comitati, questi vengono considerati come Gruppo unico.

2. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come "fiancheggiatori" delle disposizioni sopracitate.

3. A tale scopo le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita istanza al Sindaco nel termine di decadenza di 15 giorni dall'emanazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

4. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del venerdì antecedente il giorno della consultazione.

5. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore

spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 34

Diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sorrento alla data dell'ultima revisione dinamica utile effettuata prima dell'indizione del/i referendum e che, comunque, compiano il 18(o) anno di età nel giorno fissato per la votazione. La Commissione Elettorale Comunale provvederà, entro il 15(o) giorno antecedente la data della votazione, a dipendere dalle liste elettorali da destinarsi agli uffici elettorali di sezione gli iscritti nelle liste che compiranno il diciottesimo anno di età dopo tale data.
2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente alla data della votazione.
3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli elettori stessi presso l'Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dal quarto giorno antecedente alla data della votazione.
4. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste agli artt. 42, 43, 44 e 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.

ART. 35

Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per la consultazione referendaria rimangono, di norma, invariati la ripartizione del territorio comunale per sezioni elettorali ed i luoghi di riunione fissati con la revisione semestrale precedente il semestre in cui verrà svolta la consultazione.
2. Il Comune provvede mediante l'Ufficio Econmato a rendere per tempo i suddetti luoghi idonei alle operazioni di voto, dotandosi altresì di tutte le attrezzature a ciò necessarie.

ART. 36

Composizione e compiti degli uffici di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori, i quali ultimi vengono designati dal presidente, uno quale vicepresidente e l'altro quale segretario con funzioni di redigere il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione, secondo un fac-simile che sarà redatto e distribuito a cura del Comune e che terrà conto dei modelli di verbale approntati in occasione dello svolgimento dei refe-

rendum nazionali nonché delle disposizioni del presente regolamento. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali, case di cura e/o luoghi di detenzione, il numero degli scrutatori è aumentato a tre.

2. A cura del Comune saranno altresì redatte e distribuite a ciascun ufficio di sezione le istruzioni per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

4. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti; il presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'ufficio ed in caso di assenza è sostituito dal vicepresidente.

5. Gli scrutatori ed il presidente di ogni ufficio di sezione per il referendum sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale che procede in pubblica adunanza al sorteggio dei nominativi compresi nei rispettivi albo ed elenco previsti dalla legge.

ART. 37

Schede elettorali

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune.

2. Esse riportano il quesito contenuto nel decreto sindacale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata per ciascun referendum una scheda di colore diverso.

ART. 38

Organizzazione e operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361.

2. Gli incaricati del Comune provvedono a depositare nel seggio i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione scrutinio.

3. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Tra le ore 6 e le ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede di votazione. Dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale.

4. Il presidente provvede immediatamente a controllare la regolarità e completezza del materiale ricevuto.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), e comunque, nel rettangolo che la contiene.

7. Il presidente e gli scrutatori possono votare previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti in altra sezione del Comune. Con le stesse modalità possono altresì votare presso la sezione i Vigili Urbani iscritti nelle liste elettorali del Comune addetti alle funzioni di cui al successivo articolo 32. Tali elettori vengono aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

8. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori che a quel momento fossero ancora nella sezione in cui risultino iscritti.

9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato promotore con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro impiegato comunale a ciò delegato. Tali atti di designazione dovranno essere consegnati al presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione, anche da persona diversa dal rappresentante, purché munita di apposita delega autenticata con le modalità previste dal presente comma.

ART. 39

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla conclusione. A tale scopo, dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 39, il presidente, sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- dichiara chiusa la votazione;

- accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Elettorale Comunale. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e dagli scrutatori e deve essere immediatamente chiusa in un plico sigillato con le firme degli stessi;

- estrae e conta le schede autenticate avanzate dalla votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano riconsegnata una senza la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco e tagliandi dei certificati elettorali vengono chiusi in un plico sigillato con le firme del presidente e degli scrutatori.

2. Il plico contenente le liste della votazione ed il plico contenente le schede avanzate dalla votazione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono affidati a un Vigile Urbano o ad altro impiegato del Comune, appositamente incaricato dal Sindaco per il successivo inoltro alla Segreteria del Comune. Queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e prima dell'inizio delle operazioni di scrutini menzione nel verbale.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dal decreto sindacale di convocazione della consultazione referendaria.

5. Concluse le operazioni, il presidente chiude in appositi plichi sigillati le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali per recapitarli alla Segreteria del Comune; il restante materiale viene ritirato dagli incaricati del Comune.

ART. 40

Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Sorrento.

2. A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal Comitato di cui all'articolo 21, tramite il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani.

CAPO VIII

RISULTATI DEL REFERENDUM

ART. 41

Validità della consultazione

1. Ai fini della validità della consultazione è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 42

Proclamazione provvisoria dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami

presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato promotore e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato per i referendum il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.

6. Il Comitato, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale, per la proclamazione definitiva dei risultati.

ART. 43

Proclamazione definitiva dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato per i referendum, alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria mediante decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

2. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

3. Ai componenti dell'ufficio centrale per il referendum viene corrisposto per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

4. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum vengono depositati presso la Segreteria Generale per la libera visione da parte di chiunque ne abbia interesse.

ART. 44

Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini, per la presa d'atto e l'adozione delle conseguenti determinazioni. Il mancato recepimento

delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati con motivato provvedimento.

2. Entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati l'organo collegiale competente delibera, ove necessario, sulla materia oggetto della consultazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART. 45

Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1. Al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria comunale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le disposizioni che seguono.

2. Nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna iniziativa referendaria.

3. L'iniziativa referendaria non è rinnovabile sulla stessa materia, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data dell'effettuazione della precedente consultazione referendaria.

4. La consultazione referendaria non può essere effettuata nei seguenti periodi:

a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

b) nei quarantacinque giorni antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche e amministrative, nonché di referendum nazionali e regionali. Nel caso di cui al punto b) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in Periodo diverso da quello fissato dall'articolo 23.

ART. 46

Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

1. Ai componenti degli uffici di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

2. I componenti degli uffici di sezione non possono usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.

3. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale saranno considerate come lavoro straordinario.

ART. 47

Leggi applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Legge 25.5.1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni, dal T.U. 30.3.1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni e dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge negli stessi espressamente richiamate nonché le sanzioni previste dalla legge 241 / 90 ove compatibile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.



Immediatamente eseguibile

ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 146 del 12 DICEMBRE 2016

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28 NOVEMBRE 1997

L'anno 2016 e questo giorno 12, del mese di DICEMBRE, alle ore 15 00, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 7 dicembre 2016 prot. n. 57522 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo Emiliostefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe - SINDACO - Presente

Ciampa Guglielmina	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Mariano	Componente del Consiglio	Assente
Marzuillo Emilio Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Presente
De Angelis Elvira	Componente del Consiglio	Assente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Presente
Maddaluno Orsola Anna	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Fiorentino Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Salvatore	Componente del Consiglio	Assente
De Nicola Raffaella	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Antonino	Componente del Consiglio	Assente
Mauro Francesco	Componente del Consiglio	Assente
Fiorentino Marco	Componente del Consiglio	Assente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 9 oltre il Sindaco ed Assenti N. 7

Partecipa il Segretario Generale dott ssa ELENA INSERRA, incaricato della redazione del verbale

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto



Il Presidente introduce il seguente argomento: **“Modifica ed integrazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica – Delibera DCC n. 81 del 28/11/1997”**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che si allega;

UDITO l'intervento del Presidente;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 9 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 7

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

in conformità della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 9 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 7

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

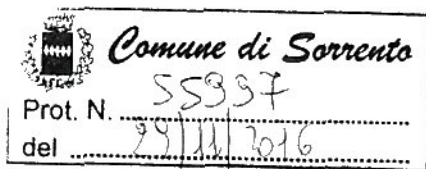
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(*Avv. Emilios Stefano Marzuillo*)

IL SEGRETARIO GENERALE
(**Dott.ssa Elena Inserra**)



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Segretario Generale

- Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Emiliostefano Marzuillo

Oggetto: Richiesta di inserimento atti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Si rimette in allegato alla presente il fascicolo riguardante la seguente proposta, da inserire all'Odg. del prossimo Consiglio – completa dei pareri regolarità tecnica, contabile e dei Revisori:

- 1) Modifica ed integrazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica – Delibera C.C. n. 81 del 28/11/1997;**

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA C.C. N.81 DEL 28/11/1997.

IL SINDACO

Vista la relazione istruttoria a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Elena Inserra, che si allega;

Vista la proposta di cui all'Oggetto, relativamente alla quale sono pervenuti emendamenti assunti al prot.n. 53683/2016 a firma del Consigliere Comunale, Ioviero Giuseppina Desiree, che si allega integralmente alla presente;

SOTTOPONE AL CONSIGLIO

La proposta di modifica ed integrazione del **“Regolamento di disciplina per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”** dell'Ente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.81 del 28/11/1997, per la discussione e l'eventuale approvazione, alla luce degli emendamenti presentati dal Consigliere proponente, Ioviero Giuseppina Desiree con nota prot. n. 53683/2016.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo



Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28 NOVEMBRE 1997

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

Che il Consiglio Comunale con Delibera n.81 del 28/11/1997 ha approvato il Regolamento di disciplina per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente e con esso ha normato più specificatamente i vari istituti, fatto eccezione per le Consulte.

Che il Consigliere Comunale Ioviero Giuseppina Desiree con nota n.37812/2016, che si allega, avvalendosi della facoltà di cui all'art.17 dello Statuto Comunale, ha presentato una proposta di modifica ed integrazione del "REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA", innanzi citato.

Preso atto:

Che nella seduta del Consiglio Comunale del 25/10/2016, tale proposta è stata rinviata ad un successivo Consiglio.

Che in data 15/11/2016 con nota prot. n. 53683, che si allega, il Consigliere Ioviero ha presentato alcuni emendamenti alla propria precedente proposta.

Ritenuti gli emendamenti presentati formalmente ammissibili e che gli stessi possono essere trasmessi al Consiglio Comunale per l'esame e le decisioni finali in merito.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28 NOVEMBRE 1997**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 16/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28 NOVEMBRE 1997**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, li 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
DOTT. ANTONINO GIAMMARINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA PUBBLICA - DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28 NOVEMBRE 1997

IL COLLEGIO

PREMESSO

- che in data 18/11/2016 ha visionato sulla piattaforma dedicata, la richiesta di parere.

LETTA

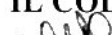
La proposta di delibera;

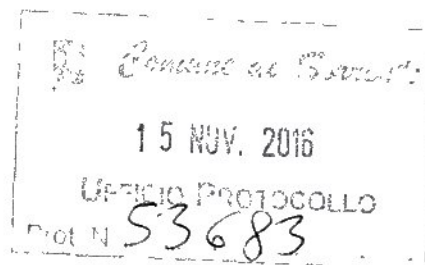
RITIENE

Che la proposta in oggetto esula dalle competenze dell'Organo di revisione.

Sorrento, li 18/11/2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI





Preg.mo Sindaco
Avv. Giuseppe Cuomo

Preg.mo Segretario Generale
Dott.ssa Elena Inserra

Preg.mo Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Emilio Stefano Marzuillo

Oggetto: Emendamenti alla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica e integrazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa – delibera n° 81 del 28/11/1997: ritiro nota prot. 53575 del 15/11/2016 e contestuale riproposizione.

Facendo seguito alla seduta del Consiglio Comunale del 25/10/2016, nella quale l'argomento "Modifica e integrazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa – delibera n° 81 del 28/11/1997", posto all'ordine del giorno è stato rinviato per successivi ed eventuali approfondimenti;

Facendo seguito altresì alla discussione avutasi durante la conferenza dei capigruppo dell'8/11/2016, aggiornata al 10/11/2016, data in cui la stessa conferenza è andata deserta;
La sottoscritta Consiglieria Ioviero Giuseppina Desiree

PROPONE

I seguenti emendamenti alla proposta di cui sopra:

Emendamento I

L' Art 2 ter. Composizione e durata viene così rimodulato:

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, o di propria iniziativa, qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali, istituisce le Consulte Comunali su specifici settori o materie di interesse pubblico.

Ogni consulta è composta in numero dispari da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri di cui 1 Coordinatore, 1 Vice Coordinatore ed un Segretario.

I membri delle Consulte sono nominati dal Sindaco in base alle competenze, all'esperienza e ai titoli afferenti l'argomento di interesse della Consulta, che devono emergere dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.

Possono fare richiesta di iscrizione alle Consulte tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Gli Amministratori Comunali, i Consiglieri Comunali e i Segretari di Partiti Politici non possono far parte delle Consulte Comunali.

Associazioni operanti nel settore di competenza di ogni consulta possono presentare la candidatura di un proprio rappresentante.

I cittadini e le associazioni interessati alla partecipazione alle consulte, possono presentarne richiesta indirizzandola al Sindaco sulla base di un modello predisposto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta alla quale si riferisce la richiesta.

La stessa domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae.

Ogni candidato può presentare domanda per una sola consulta.

La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

Nella fase precedente la composizione delle consulte verrà data massima pubblicità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

L'Art. 2 sexies. Funzionamento il quarto comma viene così rimodulato:

La seduta è considerata valida con la presenza della metà più uno dei membri nominati.

L' Art. 2 septies. Effetti delle attività delle consulte viene così rimodulato:

Le Consulte esprimono pareri ognuna per il settore di propria competenza.

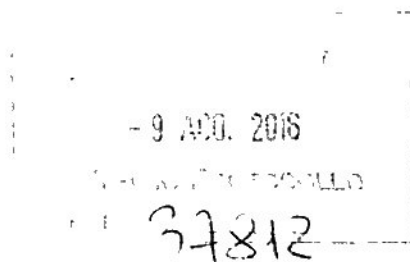
Presentano al Sindaco proposte, istanze e petizioni non vincolanti.

Dopo l' istruttoria dei preposti uffici, lo stesso sindaco trasmetterà le proposte così istruite all' organo competente che ne valuterà l'approvazione con atto da adottare entro 60 giorni.

All' Articolo 2 opties Esclusione dei compensi al secondo comma viene sostituito il verbo "corrisposti" con il verbo "dovuti".

Il Consigliere Comunale

Ioviero Giuseppina Desiree



Al Sindaco di Sorrento
Avv. Giuseppe Cuomo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Emilio Stefano Marzuillo

Al Segretario Generale
Dott. ssa Elena Inserra

Al Dirigente del I Dipartimento
Dott. Antonino Giammarino

Al Ragioniere Capo
Dott. Giovanni D' Amora

Al Dirigente F.D
Dott. Donato Sarno

Al Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Trasmissione nota integrativa alla proposta di deliberazione da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale

La sottoscritta Giuseppina Desiree Ioviero, nella sua qualità di capogruppo della lista "Nuova Sorrento", inoltra una nota integrativa alla proposta di deliberazione, da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale – già trasmessaVi l' 8 luglio 2016, (ed avente protocollo n° 33051), - per la modifica e l' integrazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa

Distinti saluti
Sorrento 9 agosto 2016

Il Capogruppo della Lista
"Nuova Sorrento"
Giuseppina Desiree Ioviero

Proposta di delibera

Oggetto: Modifica ed Integrazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa Delibera n°81 del 28/11/1997

Premesso che:

- ^ Lo Statuto Comunale all'Art. 35 traccia le linee fondamentali per la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione;
- ^ che lo stesso Art 35 rimanda ad un successivo Regolamento che disciplini gli Istituti partecipativi, indicando tra gli stessi: le associazioni e le consulte comunali, le istanze, le petizioni, le proposte, il referendum consultivo;
- ^ Che in data 28/11/1997, con la Delibera n°81 veniva approvato il Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa;
- ^ Che lo stesso Regolamento disciplina come Istituti di partecipazione le associazioni, le assemblee pubbliche, le consultazioni mediante questionari, le istanze, le petizioni, le proposte ed il referendum consultivo, ma omette la regolamentazione dell'istituto delle consulte comunali;

Considerato

- ^ che le Consulte Comunali sono organi propositivi, consultivi, di partecipazione all'attività comunale, ognuna operante nell'ambito di un settore di interesse della comunità locale;
- ^ che, in caso di interrogazione da parte degli Organi Comunali, le stesse consulte possono esprimere pareri ciascuna nel proprio ambito di interesse;
- ^ che la partecipazione alle consulte comunali è a titolo gratuito e quindi non comporta alcun aggravio di spesa nel bilancio dell'Ente,

Ravvisando

- ^ la necessità di una sempre più ampia partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione;
- ^ il vantaggio derivante dall'iterazione e dal confronto reciproco tra comunità ed Ente Locale;
- ^ l'urgenza di colmare una lacuna normativa che disciplini questo importante Istituto di partecipazione democratica dei cittadini;
- ^ nonché l'opportunità di istituire organismi costituiti da esperti del settore, che siano di supporto e di integrazione alle scelte dell'Amministrazione;

Propone

1. di modificare ed integrare il Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa Delibera n°81 del 28/11/1997 inserendo i seguenti articoli, riguardanti l'istituto delle consulte comunali, al Titolo I subito dopo l' Art. 2;
2. Di dare mandato al Dirigente F.D. Dott. Donato Sarno di predisporre il testo così coordinato ed integrato con le modifiche proposte una volta approvate

2 bis. Principi generali e finalità

Le Consulte comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa.

Attraverso la loro istituzione il comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

Le consulte comunali hanno come finalità quella di garantire la crescita civica della comunità locale; a tal fine, le suddette, ciascuna per le proprie competenze, adottano le seguenti linee di intervento:

- ✧ promuovono un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale o per il tramite della medesima nei confronti di altri enti o istituzioni competenti, in relazione alle problematiche di interesse di ciascuna consulta recependo e supportando le istanze che promanano dalla comunità locale;
- ✧ intensificano l'informazione ed il dialogo tra amministrazione e cittadini;
- ✧ si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengono di dover sottoporre loro;
- ✧ svolgono un'azione consultiva attraverso pareri non vincolanti, riguardanti gli argomenti di interesse di ciascuna consulta.

2 ter. Composizione e durata

Ogni consulta è composta da 11 membri di cui 1 coordinatore 1 vice coordinatore ed un segretario.

I membri delle consulte sono nominati dal Sindaco sulla base del curriculum vitae dei candidati.

Possono fare richiesta di iscrizione alle Consulte tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

Associazioni operanti nel settore di competenza di ogni consulta possono presentare la candidatura di un proprio rappresentante..

I cittadini e le associazioni interessati alla partecipazione alle consulte, possono presentarne richiesta indirizzandola al Sindaco sulla base di un modello predisposto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta alla quale si riferisce la richiesta

La stessa domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae.

Ogni candidato può presentare domanda per una sola consulta.

La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

Nella fase precedente la composizione delle consulte verrà data massima pubblicità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

2 quater. Organi della consulta

Sono organi della consulta l'Assemblea; il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario.

L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta.

Al suo interno elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario tramite votazione scritta a scrutinio segreto.

Ogni componente vota esprimendo tre preferenze, una per il coordinatore, una per il Vice Coordinatore e una per il Segretario

Vengono eletti alla carica designata, coloro che hanno acquisito la maggioranza assoluta dei voti

2 quinquies. Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario

Il Coordinatore :

- ^ presiede l'assemblea.
- ^ convoca le riunioni ordinarie.
- ^ predispone l'ordine del giorno.

Per l'adempimento di tali compiti si avvale del vice coordinatore e del segretario.

In caso di assenza del coordinatore, tali funzioni verranno espletate dal vice coordinatore.

Il Segretario ha il compito di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per ogni convocazione, di redigere i verbali delle sedute di lavoro, di conservare gli atti e la documentazione inerente all'attività della consulta e di redigere relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario possono essere revocati dal Sindaco a seguito di mozione di sfiducia debitamente motivata, presentata da un terzo dei componenti della Consulta.

2 sexies. Funzionamento

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Coordinatore oppure, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, o qualora la consulta venga chiamata da parte di un organo comunale ad esprimersi su un argomento di principale interesse della consulta stessa.

In questo caso la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta entro venti giorni dalla data della richiesta.

Gli avvisi di convocazione vengono diramati tramite e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La seduta è considerata valida con la presenza di almeno 6 membri.

Alle riunioni delle Consulte, dietro richiesta del coordinatore, in qualità di esperti, ma senza diritto di voto, possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i singoli gruppi od associazioni esperte in materia.

L'Assemblea potrà ascoltare le richieste dei cittadini, di Consulte già costituite, o di gruppi, su problemi e situazioni inerenti alla problematiche specifiche di ciascuna consulta.

Le sedute delle consulte sono pubbliche, tuttavia il pubblico non può prendere né parte alla discussione, né parte alla votazione.

2 septies. Effetti delle attività delle consulte

Le Consulte esprimono pareri ognuna per il settore di propria competenza.

Presentano al Sindaco proposte ed istanze non vincolanti.

Il Sindaco e la Giunta Comunale decidono sull'ammissibilità delle proposte promananti dalla consulta

Qualora la Giunta, anche in relazione agli intenti ed agli impegni programmatici, ritenga di non potere accogliere le proposte delle Consulte, ne darà parere motivato alla stessa entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta.

Le Consulte possono rappresentare all'amministrazione comunale, le esigenze che emergono sul territorio, al fine della loro disamina e per l'adozione degli adempimenti necessari.

2 octies. Esclusione di compensi

La partecipazione alle consulte è gratuita.

Non sono corrisposti compensi né rimborsi per la l'assunzione di incarichi, per la presenza alle riunioni, per la collaborazione ai lavori.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che partecipano alle riunioni delle Consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

2 nonies. Supporto tecnico

Il supporto tecnico alle sedute delle singole consulte viene espletato dagli uffici comunali tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta stessa.

Le riunioni avvengono presso la sede comunale o in locali messi a disposizione dall'amministrazione.

Eventuali costi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati e coperti secondo le ordinarie procedure di bilancio dalla Giunta Comunale.

2 decies. Scioglimento e decadenza

La carica di componente dell'assemblea si perde nel caso di

- ⌘ dimissioni.
- ⌘ scioglimento della consulta.
- ⌘ tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della consulta.
- ⌘ dimissioni od esclusione dall'associazione che ha presentato la candidatura.
- ⌘ revoca del Sindaco.

Le consulte possono essere sciolte

- ⌘ quando la consulta non si sia riunita almeno due volte nel corso dell'anno solare.
- ⌘ quando la consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita.

Argomento n°4

“Modifica ed integrazione del Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica – Delibera C.C. n°81 del 28/11/1997”

L'argomento è stato oggetto di discussione in conferenza di Capigruppo, si è deciso di metterlo perché c'era un consenso unanime sostanzialmente su questo testo, così com'era stato modificato. Quindi, se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione.

Favorevoli? All'unanimità.

Per l'immediata eseguibilità? All'unanimità.

Entra, nel frattempo... no, vota dopo. Adesso? Dopo la votazione. Adesso entra il Consigliere De Angelis Elvira. Andiamo avanti.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 19/12/2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

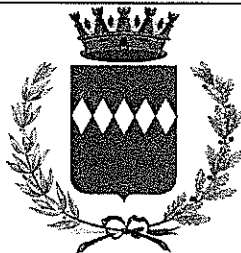
Dal Municipio li, 19/12/2016


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)




IL MESSO
NOTIFICATORE
Esposito Giancarlo

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL' ATTO _____



COMUNE DI SORRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLA VITA AMMINISTRATIVA**

**CON LE RETTIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° 146 DEL 12/12/2016**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare e registro delle associazioni
- Art. 2 bis - Principi generali e finalità
- Art. 2 ter - Composizione e durata
- Art. 2 quater - Organi della Consulta
- Art. 2 quinques - Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario
- Art. 2 sexies – Funzionamento
- Art. 2 septies - Effetti delle attività delle consulte
- Art. 2 octies - Esclusione di compensi
- Art. 2 nonies - Supporto tecnico
- Art. 2 decies - Scioglimento e decadenza

TITOLO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Convocazione, iniziativa e modalità
- Art. 5 - Organizzazione e partecipazione
- Art. 6 - Risultanze e conclusioni

TITOLO III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

- Art. 7 – Finalità e metodi
- Art. 8 - Organizzazione
- Art. 9 – Esito della consultazione

TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

- Art. 10 – Contenuti
- Art. 11 - Modalità di presentazione
- Art. 12 - Risposta dell'amministrazione
- Art. 13 – Pubblicità

CAPO II - PROPOSTE

Art. 14 - Contenuto e forma

Art. 15 - Modalità di presentazione

Art. 16 - Sottoscrizione

Art. 17 - Esame da parte dell' amministrazione

TITOLO V - REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

Art. 18 - Contenuti

Art. 19 - Ambito della consultazione

Art. 20 – Promozione

CAPO II - ORGANI SPECIALI

Art. 21 - Comitato dei garanti per i referendum

Art. 22 - Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i referendum

CAPO III - INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.23 - Modalità e procedure

CAPO IV – INIZIATIVA REFERENDARIA DEGLI ELETTORI

Art. 24 - Presentazione del quesito

Art. 25 - Esame di ammissibilità del quesito

Art. 26 - Raccolta delle firme

Art. 27 - Autenticazione delle firme

Art. 28 - Presentazione della proposta di referendum

CAPO V - INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 29 - Adempimenti del Consiglio Comunale

Art. 30 - Adempimenti del Sindaco

Art. 31 - Data di effettuazione delle consultazioni

Art. 32 - Effetti dell'indizione del referendum

CAPO VI - PROPAGANDA REFERENDARIA

Art. 33 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

CAPO VII - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 34 - Diritto al voto

Art. 35 - Disciplina della votazione

Art. 36 - Composizione e compiti degli uffici di sezione

Art. 37 - Schede elettorali

Art. 38 - Organizzazione e operazioni di voto

Art. 39 - Operazioni di scrutinio

Art. 40 - Vigilanza sulle operazioni di voto e scrutinio

CAPO VIII - RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 41 - Validità della consultazione

Art. 42 - Proclamazione provvisoria dei risultati

Art. 43 - Proclamazione definitiva dei risultati

Art. 44 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

CAPO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 45 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

Art. 46 - Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

Art. 47 - Leggi applicabili

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione della popolazione e per la presentazione di istanze, petizioni e proposte previste dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e di programmazione generale e delle attività amministrative del Comune.
2. Il conseguimento delle suddette finalità deve essere perseguito dall'amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione e di partecipazione popolare.
3. Ai fini dell'interpretazione delle norme del presente regolamento si fa riferimento all'articolo 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare e registro delle Associazioni

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
 - c) referendum consultivi.;
2. Gli istituti di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere attivati anche limitatamente nei confronti di particolari categorie o settori della popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione. Dette forme di consultazione possono essere disposte anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto quattordici anni di età.
3. Come previsto dall'articolo 35, comma 1, dello Statuto, l'Amministrazione comunale, previe adeguate e tempestive forme di pubblicità, di propria iniziativa, consulta mediante pubbliche riunioni - salve diverse procedure previste da specifiche disposizioni di Legge - i cittadini, gli Enti, le associazioni iscritte all'Albo e quelle iscritte nell'apposito registro, per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più

rilevanti problemi della comunità e per recepirne le indicazioni.

4. Come previsto dall'art. 35, comma 2, apposite riunioni pubbliche possono essere convocate dal Sindaco qualora lo richiedano almeno 300 cittadini.

5. Le Associazioni che operano sul territorio comunale possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 32, comma 4, dello Statuto, articolato nelle seguenti sezioni:

- socio-assistenziale e sanitaria;
- impegno civile;
- attività economiche;
- cultura e istruzione;
- tutela, risanamento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- sport, turismo e tempo libero.

6. Per l'iscrizione nel registro, istituito presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune, le Associazioni debbono avere sede legale o articolazioni locali autonome nel Comune di Sorrento ed essere caratterizzate dall'assenza del fine di lucro e dalla elettività e gratuità delle cariche associative.

7. La domanda di iscrizione nel registro, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o della sua articolazione, con indicazione della sezione in cui il soggetto richiedente intende essere iscritto e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

8. Sulla domanda decide il Sindaco con atto motivato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza da comunicare all'interessato. Se entro tale termine il Sindaco non si pronuncia si ha l'iscrizione automatica dell'associazione nel registro. Il termine può essere interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

Art. 2 bis - Principi generali e finalità

1. Le Consulte comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa.

2. Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

3. Le consulte comunali hanno come finalità quella di garantire la crescita civica della comunità locale: a tal fine, le suddette, ciascuna per le proprie competenze, adottano le seguenti linee di intervento:

- promuovono un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'amministrazione comunale o per il tramite della medesima nei confronti di altri enti o istituzioni competenti, in relazione alle problematiche di interesse di ciascuna consulta recependo e supportando le istanze che provengono dalla comunità locale;
- intensificano l'informazione ed il dialogo tra amministrazione e cittadini;
- si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengono di dover sottoporre loro;
- svolgono un'azione consultiva attraverso pareri non vincolanti, riguardanti gli argomenti di interesse di ciascuna consulta.

Art. 2 ter - Composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, o di propria iniziativa, qualora ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali, istituisce le Consulte Comunali su specifici settori o materie di interesse pubblico.
2. Ogni consulta è composta in numero dispari da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri di cui 1 Coordinatore, 1 Vice Coordinatore ed un Segretario.
3. I membri delle Consulte sono nominati dal Sindaco in base alle competenze, all'esperienza e ai titoli afferenti l'argomento di interesse della Consulta, che devono emergere dal curriculum vitae, allegato alla domanda di partecipazione.
4. Possono fare richiesta di iscrizione alle Consulte tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale.
5. Gli Amministratori Comunali, i Consiglieri Comunali e i Segretari di Partiti Politici non possono far parte delle Consulte Comunali.
6. Le Associazioni operanti nel settore di competenza di ogni consulta possono presentare la candidatura di un proprio rappresentante.
7. I cittadini e le associazioni interessati alla partecipazione alle consulte, possono presentarne richiesta indirizzandola al Sindaco sulla base di un

modello predisposto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta alla quale si riferisce la richiesta.

8. La stessa domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un curriculum vitae.

9. Ogni candidato può presentare domanda per una sola consulta.

10. La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

11. Nella fase precedente la composizione delle consulte, verrà data massima pubblicità per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

Art. 2 quater - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario. L'Assemblea è composta da tutti i componenti della Consulta.

2. Al suo interno elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario tramite votazione scritta a scrutinio segreto.

3. Ogni componente vota esprimendo tre preferenze, una per il coordinatore, una per il Vice Coordinatore e una per il Segretario.

4. Vengono eletti alla carica designata, coloro che hanno acquisito la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2 quinquies - Compiti del Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario

1. Il Coordinatore :

a) presiede l'assemblea.

b) convoca le riunioni ordinarie.

c) predispone l'ordine del giorno.

2. Per l'adempimento di tali compiti si avvale del Vice Coordinatore e del Segretario.

3. In caso di assenza del Coordinatore, tali funzioni verranno espletate dal Vice Coordinatore.

4. Il Segretario ha il compito di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per ogni convocazione, di redigere i verbali delle sedute di lavoro, di conservare gli atti e la documentazione

inerente all'attività della consulta e di redigere relazioni periodiche sull'attività svolta.

5. Il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario possono essere revocati dal Sindaco a seguito di mozione di sfiducia debitamente motivata, presentata da un terzo dei componenti della Consulta.

Art. 2 sexies – Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Coordinatore oppure, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, o qualora la consulta venga chiamata da parte di un organo comunale ad esprimersi su un argomento di principale interesse della consulta stessa.

2. In questo caso la convocazione dell'Assemblea deve essere disposta entro venti giorni dalla data della richiesta.

3. Gli avvisi di convocazione vengono diramati tramite e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. La seduta è considerata valida con la presenza della metà più uno dei membri nominati.

5. Alle riunioni delle Consulte, dietro richiesta del coordinatore, in qualità di esperti, ma senza diritto di voto, possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i singoli gruppi od associazioni esperte in materia.

6. L'Assemblea potrà ascoltare le richieste dei cittadini, di Consulte già costituite, o di gruppi, su problemi e situazioni inerenti alla problematiche specifiche di ciascuna consulta. Le sedute delle consulte sono pubbliche, tuttavia il pubblico non può prendere né parte alla discussione, né parte alla votazione.

Art. 2 septies - Effetti delle attività delle consulte

1. Le Consulte esprimono pareri ognuna per il settore di propria competenza.

2. Presentano al Sindaco proposte, istanze e petizioni non vincolanti.

3. Dopo l'istruttoria dei preposti uffici, lo stesso sindaco trasmetterà le proposte così istruite all'organo competente che ne valuterà l'approvazione con atto da adottare entro 60 giorni.

Art. 2 octies - Esclusione di compensi

1. La partecipazione alle consulte è gratuita.

2. Non sono dovuti compensi né rimborsi per la l'assunzione di incarichi, per la presenza alle riunioni, per la collaborazione ai lavori.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che partecipano alle riunioni delle Consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 2 nonies - Supporto tecnico

1. Il supporto tecnico alle sedute delle singole consulte viene espletato dagli Uffici Comunali tra le cui competenze rientra la materia o il settore di attività della consulta stessa.
2. Le riunioni avvengono presso la sede comunale o in locali messi a disposizione dall' Amministrazione.
3. Eventuali costi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati e coperti secondo le ordinarie procedure di bilancio dalla Giunta Comunale.

Art. 2 decies - Scioglimento e decadenza

1. La carica di componente dell'assemblea si perde nel caso di:
 - a) dimissioni
 - b) scioglimento della consulta
 - c) tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della consulta
 - d) dimissioni od esclusione dall'associazione che ha presentato la candidatura
 - e) revoca del Sindaco
2. Le consulte possono essere sciolte:
 - a) quando la consulta non si sia riunita almeno due volte nel corso dell'anno solare
 - b) quando la consulta non adempia alle funzioni per le quali si è costituita.

TITOLO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 3 - Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche in conformità a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, anche su base di quartiere e di zona, che investono i diritti e gli interessi della popolazione del Comune.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione o il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) tutto ciò che riguarda altri compiti e finizioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 4 - Convocazione, iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del Sindaco.
2. Il Sindaco definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce altresì, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, assicurandone adeguata pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate, secondo le modalità previste dall'art. 35 comma 2 dello Statuto, anche da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione. Entro tre giorni dal ricevimento dell'invito il Sindaco indica un membro della Giunta quale responsabile dell'iniziativa.
6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli a ciò destinati di cui il Comune ha la disponibilità.
7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente comma 3, provvede ad autorizzare l'uso gratuito del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5 - Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Generale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione e d'intervento, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

Art. 6 - Risultanze e conclusioni

1. Le conclusioni dell'assemblea indette dall'amministrazione sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
2. Il documento, completo dell'istruttoria dei competenti, uffici, viene sottoposto dal Sindaco nell'ordine all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente, per le valutazioni conseguenti.
3. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dal presidente designato dall'assemblea, che ne cura il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
4. Il Sindaco dispone l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto a mezzo degli uffici comunali competenti. Conclusa l'istruttoria sottopone nell'ordine l'argomento all'esame dell'organo collegiale competente e della corrispondente Commissione Consiliare permanente per le valutazioni conseguenti.

TITOLO III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 7 – Finalità e metodi

1. L'amministrazione comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative a materie determinate e ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della

stessa sono provati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione che dispone il relativo impegno di spesa.

3. La consultazione può anche essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 8 – Organizzazione

1. Il Sindaco nomina la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è così composta:

a) Sindaco o Assessore da lui delegato, presidente;

b) due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui uno designato dai gruppi di minoranza;

c) Segretario Generale;

d) Funzionario responsabile del Servizio Elettorale del Comune.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

4. La commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, contenuti sostanziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

5. La commissione inoltre:

a) approva il testo definitivo del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente;

b) presenza all'estrazione del campione;

c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo

sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

6. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante le forme di pubblicità ritenute opportune.

7. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione al Sindaco, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte;

g) alla determinazione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art .9 - Esito della Consultazione

1. Il Sindaco propone al Presidente del Consiglio Comunale, entro 30

giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, l'iscrizione all'ordine del giorno di detto organo collegiale, dell'esito dei risultati della consultazione per la presa d'atto e l'adozione delle eventuali conseguenti determinazioni e ne dà notizia alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio e comunicato stampa.

2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

CAPO I - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 10 – Contenuti

1. I residenti nel Comune, singoli o associati, per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere per scritto al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, nonché petizioni per richiedere interventi o l'emanazione di provvedimenti relativi a comuni necessità.

Art. 11 - Modalità di presentazione

1. L'istanza e la petizione devono essere redatte su fogli formato protocollo in forma chiaramente leggibile.

2. Ogni firmatario dell'istanza o della petizione deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni. La firma deve essere apposta in calce all'istanza o alla petizione, le quali possono essere predisposte anche in più copie.

Art. 12 - Risposta dell'Amministrazione

1. Alle istanze e alle petizioni deve essere data risposta motivata dal Sindaco comunicata al primo firmatario, sentito, ove del caso, l'organo collegiale competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 13 – Pubblicità

1. Le istanze e le petizioni, con le relative risposte, vengono tenute in una apposita raccolta dall'ufficio Segreteria del Sindaco e chiunque ne può

prendere visione.

2. Le risposte alle istanze e petizioni vengono trasmesse in copia per notizia ai Capi Gruppo consiliari.

CAPO II - PROPOSTE

Art. 14 - Contenuto e forma

1. I residenti nel Comune aventi la maggiore età possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale contenenti lo schema degli atti medesimi, accompagnati da una relazione che ne illustri le finalità.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno trecento dei residenti maggiorenni.

Art. 15 - Modalità di presentazione

1. I fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione della proposta di cui al precedente articolo 14 devono essere in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve riportare all'inizio di ogni pagina in sintesi il contenuto della proposta di provvedimento amministrativo.

2. I fogli contenenti il testo integrale della proposta devono essere uniti ai fogli per la raccolta delle firme di sottoscrizione e presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune da tre residenti maggiorenni muniti di certificato di residenza.

3. Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma e il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni.

4. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre un anno prima della presentazione della proposta.

Art. 16 – Sottoscrizione

1. Ogni firmatario della proposta deve indicare i propri nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed apporre la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.

2. Le firme dei sottoscrittori non residenti o che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della sottoscrizione sono nulle.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del successivo articolo 27.

Art. 17 - Esame da parte dell' Amministrazione

1. La proposta, corredata delle firme prescritte, deve essere depositata al protocollo generale del Comune che ne rilascia ricevuta.
2. Il Sindaco, fatti effettuare gli opportuni accertamenti e verifiche dagli Uffici demografici in merito alle sottoscrizioni, trasmette la proposta alla Commissione Consiliare competente per materia la quale, entro il termine di trenta giorni, decide con provvedimento motivato sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa.
3. In caso di esame negativo il Presidente della Commissione comunica la decisione al Sindaco che la notifica al primo firmatario della proposta.
4. In caso di esame positivo il Presidente della Commissione dispone per la trasmissione della proposta all' organo competente ad emanare il provvedimento richiesto. Entro sessanta giorni dalla decisione della commissione, l'organo competente adotta o respinge il provvedimento proposto. Ove il provvedimento proposto venga respinto la decisione viene notificata al primo firmatario della proposta e, qualora si tratti di provvedimento non di competenza del Consiglio, alla Commissione Consiliare competente.

TITOLO V - REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - CONTENUTI, AMBITO E PROMOZIONE

ART. 18 - Contenuti

1. Il referendum consultivo comunale previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo Statuto, è istituito al fine di consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l' amministrazione della collettività.

ART. 19 - Ambito della consultazione

1. Il referendum consultivo è ammesso unicamente per questioni rientranti nelle materie in relazione alle quali il Comune gode di una propria competenza amministrativa.
2. In ogni caso il referendum consultivo non è ammesso per le materie previste dal comma 4 dell' art. 36 dello Statuto.

ART. 20 - Promozione

1. Il referendum consultivo comunale può essere promosso per iniziativa

del Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Se l'iniziativa è promossa tra il 1° febbraio ed il 31 luglio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di gennaio; se l'iniziativa è promossa tra il 1° agosto ed il 31 gennaio, il corpo elettorale è quello risultante alla chiusura della revisione dinamica di luglio. Tale numero viene comunicato al Sindaco dal Responsabile dell' Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla chiusura delle predette revisioni.

3. Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo capo III.

CAPO II - ORGANI SPECIALI

ART. 21 - Comitato dei garanti per i Referendum

1. La verifica della ammissibilità del quesito referendario da sottoporre al corpo elettorale è demandata ad un comitato per i referendum così composto:

- a) Segretario Generale del Comune di Sorrento ;
- b) un esperto a livello universitario in materie giuridiche;
- c) un avvocato cassazioni sta esercitante in Sorrento.

2. Le cariche di cui al precedente comma sono gratuite.

ART. 22 - Compiti e nomina del Comitato dei Garanti per i Referendum

Il Comitato ha il compito di :

a) verificare la conformità del quesito referendario proposto dai soggetti aventi diritto d'iniziativa alle norme stabilite dal presente regolamento in fatto di ammissibilità delle materie oggetto del referendum consultivo comunale nonché alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai regolamenti comunali;

b) verificare:

- che la formulazione del quesito stesso sia intelligibile e tale da non ingenerare confusione nel corpo elettorale;
- che il quesito sia redatto sotto forma di domanda inequivoca la quale consenta un'agevole risposta mediante un SI od un NO;
- che il quesito inizi con le seguenti parole "VOLETE VOI...."

c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente Regolamento.

3. Le modalità procedurali dell'operare del Comitato nelle ipotesi di cui

alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite dal successivo capo III.

4. Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di detto regolamento e dura in carica cinque anni dalla data di nomina e comunque fino all'esecutività dell'atto di nomina della nuova commissione.

5. Il Comitato costituisce un collegio perfetto ed opera con le conseguenti modalità; i componenti del Comitato, in caso di assoluta impossibilità a prendere parte ai lavori del Comitato stesso, possono essere sostituiti rispettivamente dai membri supplenti preventivamente nominati dal Consiglio Comunale.

6. Nella deliberazione di investitura del Comitato il Consiglio Comunale provvede altresì ad indicare i suddetti membri supplenti.

Il Comitato ha altresì i seguenti compiti:

a) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;

b) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa;

c) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.

7. Per l'assolvimento dei suoi compiti il Comitato si avvale del personale del Comune e in particolare del Corpo dei Vigili Urbani e degli addetti all'Ufficio Elettorale.

CAPO III - INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 - Modalità e procedure

1. Il Consiglio Comunale può stabilire di sottoporre a referendum consultivo comunale una determinata questione rientrante nell'ambito di ammissibilità di cui al precedente articolo 19.

2. A tal fine occorre che detto organo adotti a maggioranza assoluta dei suoi componenti una deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria e il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori.

3. La proposta di deliberazione di cui sopra deve contenere il preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum corredato dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Detta deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi della legge, viene trasmessa dal Sindaco al Comitato di cui al precedente articolo 21, che effettua la verifica di ammissibilità.

5. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della deliberazione.
6. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile per materia e formulazione dà comunicazione entro i successivi dieci giorni al Sindaco al fine dell'assunzione del conseguente provvedimento di indizione del referendum, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 30.
7. In caso contrario il Comitato emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto dal Consiglio Comunale e ne dà entro il medesimo termine di dieci giorni comunicazione al Sindaco, il quale provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale per la presa d'atto.

CAPO IV - INIZIATIVA REFERENDARIA DEGLI ELETTORI

ART. 24 - Presentazione del quesito

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum consultivo debbono, in numero non inferiore a cinque e muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento, presentarsi al Segretario Generale e depositare apposita istanza scritta in tal senso, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a consultazione referendaria, formulato nei termini rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 22 e riferito alle materie ammesse a referendum, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del presente regolamento.
2. Il Segretario Generale fa constare di quanto sopra con apposito verbale, del quale viene rilasciata copia al primo firmatario dell'istanza e contestualmente comunicato al Sindaco.
3. Copia del suddetto verbale viene altresì affissa a cura del Segretario Generale all'Albo Pretorio del Comune di Sorrento per la durata di quindici giorni.
4. Ai fini dei successivi adempimenti previsti dal presente regolamento, l'insieme degli elettori presentatori dell'istanza prevista dal primo comma del presente articolo viene considerato quale "Comitato promotore" del referendum e tutte le comunicazioni relative al referendum stesso verranno effettuate al primo firmatario che assume la veste di rappresentante del Comitato.

ART. 25 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, provvede entro cinque giorni a trasmetterla al Comitato dei Garanti di cui all'articolo 21 per l'effettuazione della verifica di cui all'articolo 22.

2. Il Comitato si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della suddetta istanza da parte del Sindaco.
3. Il Comitato, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato promotore a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Nel caso che il Comitato ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario dell'istanza, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.
5. In caso contrario, emette provvedimento motivato di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di dieci giorni, comunicazione al Sindaco e al primo firmatario della relativa istanza.
6. Le decisioni del Comitato sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo alcun organo comunale.

ART. 26 - Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Comitato promotore provvede alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme. Detti fogli sono in carta libera formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sorrento Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale del Comune. Quest'ultimo, coadiuvato dal Vicesegretario Generale, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma ed il timbro del Comune e li restituisce entro cinque giorni al Comitato promotore.
3. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito referendario proposto.

ART. 27 - Autenticazione delle firme

1. I fogli di cui all'articolo precedente devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, da un giudice di pace, da un segretario giudiziario, dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale o da impiegati del Comune di Sorrento incaricati dal Sindaco. Per l'autenticazione da parte del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale e degli impiegati del Comune non sono dovuti

onorari né diritti.

3. L'autenticazione deve recare l' indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio; in questo caso, oltre alla data, deve essere indicato il numero di firme contenute nel foglio.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell' elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

5. Il Segretario Generale rende noti gli orari in cui è possibile procedere alla sottoscrizione della richiesta referendaria. Il Sindaco può altresì autorizzare gli impiegati incaricati a procedere alla autentica delle firme al di fuori dell'orario d'ufficio e della residenza municipale in altri idonei locali pubblici.

6. Prima della presentazione della proposta di referendum di cui all' articolo seguente, promotori fanno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune i fogli raccolti; l'Ufficio, entro il termine massimo di cinque giorni, certifica a fianco delle generalità e della firma di ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sorrento.

7. Le firme di sottoscrittori non elettori nel Comune di Sorrento sono considerate nulle.

ART. 28 - Presentazione della proposta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata di un numero di firme di elettori non inferiore quello stabilito dall'articolo 20, deve essere depositata dai promotori presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune entro il termine massimo di 180 giorni dalla notifica dell' ammissibilità del quesito.

2. Il Segretario Generale, mediante verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei fogli contenenti le firme a corredo della stessa.

3. Effettuato tale adempimento, il Segretario Generale entro dieci giorni convoca il Comitato di cui all'articolo 21, che provvede ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto del termine di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 28, primo comma, e a redigere apposita certificazione in tal senso che trasmette al Sindaco.

4. Il Sindaco, qualora il numero degli elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 20 e/o non sia stato rispettato il termine di cui sopra, provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione della deliberazione di declaratoria d'inammissibilità del referendum per mancanza del requisito del numero minimo di elettori sottoscrittori e/o per inosservanza dei termini stabiliti dal presente

regolamento. La suddetta deliberazione, una volta divenuta esecutiva, viene notificata a cura del Sindaco al primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

5. Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quello minimo richiesto ed il termine risulti rispettato, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, iscrive il relativo argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale presentando la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum, per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo e per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

CAPO V - INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 29 - Adempimenti del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di cui al precedente articolo 28 e conferisce l'incarico al Sindaco di indire il/i referendum.

ART. 30 - Adempimenti del Sindaco

1. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 29, convoca i comizi per il/i referendum mediante decreto indicante il/i quesiti secondo il testo deliberato dal Consiglio Comunale, la data di svolgimento ricompresa nel primo periodo possibile tra quelli indicati al successivo articolo 31, le modalità di effettuazione, le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.

2. Detto decreto viene notificato al Prefetto ed al dirigente del Commissariato di P.S. di Sorrento e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria diversi dal Consiglio Comunale, nella persona del primo firmatario dell'istanza di cui all'articolo 24.

3. Dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

ART. 31 - Data di effettuazione delle consultazioni

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ovvero tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 45.

ART. 32 - Effetti dell'indizione del referendum

1. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

CAPO VI - PROPAGANDA REFERENDARIA

ART. 33 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del referendum

1. I partiti o gruppi politici nonché il Comitato promotore del o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fini, se il/i referendum viene/vengono presentatori da più Comitati, questi vengono considerati come Gruppo unico.
2. Lo stesso diritto spetta alle associazioni indicate come "fiancheggiatori" delle disposizioni sopracitate.
3. A tale scopo le organizzazioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita istanza al Sindaco nel termine di decadenza di 15 giorni dall'emanazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.
4. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del venerdì antecedente il giorno della consultazione.
5. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

CAPO VII - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 34 - Diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sorrento alla data dell'ultima revisione dinamica utile effettuata prima dell'indizione del/i referendum e che, comunque, compiano il 18(o) anno di età nel giorno fissato per la votazione. La Commissione Elettorale Comunale provvederà,

entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, a depennare dalle liste elettorali da destinarsi agli uffici elettorali di sezione gli iscritti nelle liste che compiranno il diciottesimo anno di età dopo tale data.

2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno antecedente alla data della votazione.

3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli elettori stessi presso l'Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dal quarto giorno antecedente alla data della votazione.

4. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste agli artt. 42,43,44 e 45 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, purché siano elettori del Comune, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136.

ART. 35 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per la consultazione referendaria rimangono, di norma, invariati la ripartizione del territorio comunale per sezioni elettorali ed i luoghi di riunione fissati con la revisione semestrale precedente il semestre in cui verrà svolta la consultazione.

2. Il Comune provvede mediante Ufficio Económico a rendere per tempo i suddetti luoghi idonei alle operazioni di voto, dotandosi altresì di tutte le attrezzature a ciò necessarie.

ART. 36 - Composizione e compiti degli uffici di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori, i quali ultimi vengono designati dal presidente, uno quale vicepresidente e l'altro quale segretario con funzioni di redigere il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione, secondo un fac-simile che sarà redatto e distribuito a cura del Comune e che terrà conto dei modelli di verbale approntati in occasione dello svolgimento dei referendum nazionali nonché delle disposizioni del presente regolamento. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali, case di cura e/o luoghi di detenzione, il numero degli scrutatori è aumentato a tre.

2. A cura del Comune saranno altresì redatte e distribuite a ciascun ufficio di sezione le istruzioni per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico

verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

4. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti; il presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'ufficio ed in caso di assenza è sostituito dal vicepresidente.

5. Gli scrutatori ed il presidente di ogni ufficio di sezione per il referendum sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale che procede in pubblica adunanza al sorteggio dei nominativi compresi nei rispettivi albo ed elenco previsti dalla legge.

ART. 37 - Schede elettorali

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune.

2. Esse riportano il quesito contenuto nel decreto sindacale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata per ciascun referendum una scheda di colore diverso.

ART. 38 - Organizzazione e operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361.

2. Gli incaricati del Comune provvedono a depositare nel seggio i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione scrutinio.

3. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Tra le ore 6 e le ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede di votazione. Dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale.

4. Il presidente provvede immediatamente a controllare la regolarità e completezza del materiale ricevuto.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), e comunque, nel rettangolo che la contiene.

7. Il presidente e gli scrutatori possono votare previa esibizione del

certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti in altra sezione del Comune. Con le stesse modalità possono altresì votare presso la sezione i Vigili Urbani iscritti nelle liste elettorali del Comune addetti alle finizioni di cui al successivo articolo 32. Tali elettori vengono aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

8. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori che a quel momento fossero ancora nella sezione in cui risultino iscritti.

9. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal Comitato promotore con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale o da altro impiegato comunale a ciò delegato. Tali atti di designazione dovranno essere consegnati al presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione, anche da persona diversa dal rappresentante, purché munita di apposita delega autenticata con le modalità previste dal presente comma.

ART. 39 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino alla conclusione. A tale scopo, dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 39, il presidente, sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- dichiara chiusa la votazione;
- accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Elettorale Comunale. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e dagli scrutatori e deve essere immediatamente chiusa in un plico sigillato con le firme degli stessi;
- estrae e conta le schede autenticate avanzate dalla votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano riconsegnata una senza la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco e tagliandi dei certificati elettorali vengono chiusi in un plico sigillato con le firme del presidente e degli scrutatori.

2. Il plico contenente le liste della votazione ed il plico contenente le schede avanzate dalla votazione e i tagliandi dei certificati elettorali

vengono affidati a un Vigile Urbano o ad altro impiegato del Comune, appositamente incaricato dal Sindaco per il successivo inoltro alla Segreteria del Comune. Queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e prima dell'inizio delle operazioni di scrutini menzione nel verbale.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dal decreto sindacale di convocazione della consultazione referendaria

5. Concluse le operazioni, il presidente chiude in appositi plichi sigillati le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali per recapitarli alla Segreteria del Comune; il restante materiale viene ritirato dagli incaricati del Comune.

ART. 40 - Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Sorrento.

2. A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal Comitato di cui all'articolo 21, tramite il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani.

CAPO VIII - RISULTATI DEL REFERENDUM

ART. 41 - Validità della consultazione

1. Ai fini della validità della consultazione è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 42 - Proclamazione provvisoria dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio Elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far

constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;

b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato promotore e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale trasmette uno degli originali del verbale al Comitato per i referendum il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro cinque giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.

6. Il Comitato, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale, per la proclamazione definitiva dei risultati.

ART. 43 - Proclamazione definitiva dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato per i referendum, alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria mediante decreto da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

2. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

3. Ai componenti dell'ufficio centrale per il referendum viene corrisposto

per le finizioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

4. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum vengono depositati presso la Segreteria Generale per la libera visione da parte di chiunque ne abbia interesse.

ART. 44 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini, per la presa d'atto e l'adozione delle conseguenti determinazioni. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati con motivato provvedimento.

2. Entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati l'organo collegiale competente delibera, ove necessario, sulla materia oggetto della consultazione.

CAPO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

ART.45 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1. Al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria comunale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le disposizioni che seguono.

2. Nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna iniziativa referendaria.

3. L'iniziativa referendaria non è rinnovabile sulla stessa materia, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data dell'effettuazione della precedente consultazione referendaria.

4. La consultazione referendaria non può essere effettuata nei seguenti periodi:

a) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, nel

periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

b) nei quarantacinque giorni antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche e amministrative, nonché di referendum nazionali e regionali. Nel caso di cui al punto b) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in Periodo diverso da quello fissato dall'articolo 23.

ART.46-Disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti e delle prestazioni del personale

1. Ai componenti degli uffici di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
2. I componenti degli uffici di sezione non possono usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.
3. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale saranno considerate come lavoro straordinario.

ART. 47- Leggi applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla Legge 25.5.1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni, dal T.U. 30.3.1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni e dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge negli stessi espressamente richiamate nonché le sanzioni previste dalla legge 241 / 90 ove compatibile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art 48 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo

Pretorio per quindici giorni consecutivi effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.